

Comune di CONDOVE

Provincia di Torino

***PARERE
DEL REVISORE UNICO
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

COMUNE DI CONDOVE	
26 APR 2016	
N.	CCO 2363
Titolo	Classe

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore Unico del Comune di Condove, DASSO Dr. Roberto

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 11 aprile 2016:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il D.lgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	ASSESTATO (o rendiconto) 2015	PREVISIONE 2016
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	829.237,90
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	<i>99.364,55</i>
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	<i>729.873,35</i>
ENTRATE TRIBUTARIE		
Totale Titolo I	2.492.900,00	2.383.400,00
TRASFERIMENTI		
Totale Titolo II	526.719,00	552.350,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Totale Titolo III	646.250,00	532.350,00
Totale entrate correnti	3.665.869,00	3.468.100,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Totale Titolo IV	785.014,00	87.400,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V		
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Totale Titolo VI	35.000,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	820.014,00	87.400,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo VII	1.000,00	1.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo IX		718.750,00
Avanzo applicato		2.440,00
Totale complessivo entrate	5.050.820,43	5.106.927,90

SPESA

VOCI	ASSESTATO (o rendiconto) 2015	PREVISIONE 2016
Disavanzo di amministrazione		
SPESE CORRENTI		
Totale Titolo I	3.471.956,63	3.367.174,55
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Totale Titolo II	885.113,80	819.713,35
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0	0,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI		
Totale Titolo IV	213.000,00	200.290,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V	1.000,00	1.000,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	479.750,00	718.750,00
Totale Spese	5.050.820,43	5.106.927,90

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Assestato/R endiconto 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	5.087,63	99.364,55	2.452,37	1.537,27
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	5.599,80	729.873,35	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	73.500,00	2.440,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	2.492.900,00	2.383.400,00	2.385.400,00	2.403.400,00
		previsioni di cassa	3.034.609,83	3.032.567,62		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	526.719,00	552.350,00	346.495,00	349.540,00
		previsioni di cassa	666.313,57	687.794,14		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	646.250,00	532.350,00	547.750,00	537.850,00
		previsioni di cassa	844.772,76	737.927,30		
TITOLO IV	Entrate in conto	previsioni competenza	785.014,00	87.400,00	83.200,00	83.200,00

capitale					
	previsioni di cassa	834.110,63	811.163,77		
TITOLO V Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO VI Accensione prestiti	previsioni competenza	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa	211.397,83	211.397,83		
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previsioni di cassa	1.000,00	1.000,00		
TITOLO IX Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	479.750,00	718.750,00	718.750,00	718.750,00
	previsioni di cassa	514.339,05	761.853,16		
Totale generale entrate					
		previsioni competenza	5.050.820,43	5.106.927,90	4.085.047,37
		previsioni di cassa	6.656.412,54	6.669.827,11	

Spese

Titolo	Denominazione		Assestato/ Rendiconto 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO I Spese correnti	previsioni competenza		3.471.956,63	3.367.174,55	3.092.397,37	3.092.827,37
	di cui già impegnato			96.912,18	915,00	1.537,37
	di cui Fpv		-99.364,55	2.452,37	-1.537,37	0,00
	previsione di cassa		4.337.318,17	4.217.871,93		
TITOLO II Spese in conto capitale	previsioni competenza		885.113,80	819.713,35	84.200,00	84.200,00
	di cui già impegnato			729.873,35	0,00	0,00
	di cui Fpv		-729.873,35		0,00	0,00
	previsione di cassa		232.450,68	949.983,62		
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza		0,00	200.290,00	188.700,00	198.500,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		274.880,94	218.433,19		
TITOLO IV Rimborso prestiti	previsioni competenza		213.000,00	200.290,00	188.700,00	198.500,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		274.880,94	218.433,19		

TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	479.750,00	718.750,00	718.750,00	728.750,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	498.302,40	750.491,80		

Totale generale spese	previsioni competenza	5.050.820,43	5.106.927,90	4.085.047,37	4.105.277,37
	di cui già impegnato		826.785,53	915,00	1.537,37
	di cui Fpv	829.237,90	2.452,37	1.537,37	0,00
	previsione di cassa	5.344.352,82	6.138.181,17		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		426.123,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	99.364,55	2.452,37	1.537,37
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.468.100,00	3.279.645,00	3.290.790,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.367.174,55	3.092.397,37	3.092.827,37
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		2.452,37	-1.537,37	0,00
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		68.213,91	86.257,70	104.486,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	200.290,00	188.700,00	198.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	1.000,00	1.000,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.440,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	729.873,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	87.400,00	83.200,00	83.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	819.713,35	84.200,00	84.200,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-1.000,00	-1.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo	(+)	0,00	0,00	0,00

termine				
I) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione attesta

- di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018:

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del D.lgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 0.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	521.265,62
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	5.087,63
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	4.580.625,89
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	3.693.195,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	1.413.784,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	829.237,90
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	584.546,24

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015	0,00
	Fondo al 31 dicembre 2015	0,00
	Fondo al 31 dicembre 2015	0,00
	B) Totale parte accantonata	108.597,66
Parte vincolata		0,00
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	207.869,48
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	268.079,10
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.440,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	2.440,00

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2016
Euro 829.237,90	Euro 826.785,53	Euro 2.452,37	Euro 915,00	Euro 1.537,37	Euro	Euro	Euro 2.452,37

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “*Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità*”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “*Fondo crediti dubbia esigibilità*” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 68.200,00.

Il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 Fondo svalutazione crediti)):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	68.200,00	86.260,00	104.490,00
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	68.200,00	86.260,00	104.490,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlg. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlg. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.362.922,95
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	320.765,14
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	695.773,76
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.379.461,85
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	337.946,19
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente	159.648,54
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	178.297,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	3.239.636,19
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.239.636,19
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

- che l'Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlg. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016	2017	2018
5,32%	4,65%	4,61 %	4,57%	4,26%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	3.623.119,42	3.433.930,40	3.239.636,19	3.039.352,38	2.850.652,38
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	189.246,19	194.294,21	200.283,81	188.700,00	198.500,00
Estinzioni anticipate	61.880,94	18.143,19			
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	3.433.930,40	3.239.636,19	3.039.352,38	2.850.652,38	2.652.152,38

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	179.664,63	170.300,00	159.790,00	149.800,00	140.000,00
Quota capitale	251.127,13	213.000,00	200.290,00	188.700,00	198.500,00
Totale fine anno	430.791,76	383.300,00	360.080,00	338.500,00	338.500,00

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 1.000,00, importo minore del limite previsto dall'art. 222, del Tuel, di Euro 1.408.109,10;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "*lease back*", del "*leasing immobiliare*" o del "*leasing immobiliare in costruendo*";
- che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "*project financing*";

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2016 le somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, ecc., per Euro 0 sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016

“Regole di finanza pubblica”

(art. 35 del Disegno di legge denominato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’))

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 35, comma 3, “ <i>Ddl. stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L'obiettivo “zero” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento <u>l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).</u>
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “zero” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “ <i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i> ”. Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti

Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.
Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

"Determinazione del saldo finanziario di competenza"

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *"nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 'Fondo pluriennale vincolato', di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *"... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]"*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *"... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità" e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione"*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non viene conteggiato lo stanziamento relativo al *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* ("Fedc"). Fattispecie che facilita il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito"*.

Vale la pena precisare che l'esclusione di cui sopra trova vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *"l'agevolazione"* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	270.942,17
2017	274.045,00
2018	301.452,63

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mcf-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi *"Finanziari"* e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

Anno 2015
“Patto di stabilità interno”

Soggetti coinvolti
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti situati nei territori delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna;
Città metropolitane e Province, nonché Comuni della stessa dimensione demografica di cui sopra che però sono diversamente ubicati (salvo che, per questi ultimi, non sia altrimenti previsto).

Calcolo dell'obiettivo programmatico

Prima fase

I Comuni richiamati al punto 1), assumono, nell'anno 2015, gli obiettivi finanziari di Patto singolarmente indicati nella Tabella 1, allegata al DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. obiettivi “lordi”). Ciò in virtù della preventiva intesa sulla ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, intesa che è stata per l'appunto recepita in via legislativa dall'art. 1, comma 1, del citato Decreto-legge.

Poiché nella ridetta intesa è stato previsto che l'obiettivo “lordo” del singolo Comune va depurato del “Fede imputato in bilancio”, il secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del DL n. 78/15 menzionato ha conseguentemente sancito che:

- “ciascuno dei predetti obiettivi [cioè ognuno di quelli indicati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto] è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità” [“Fede”].

Così operando, ogni Comune “passa” dall'obiettivo “lordo” a quello “netto”, distinguendo quanta parte della Manovra sarà a suo carico come “avanzo” di Patto e quanta parte della stessa graverà nel suo bilancio sotto forma di contrazione della spesa corrente (contrazione che è funzionale alla dimensione dello stanziamento relativo al “Fede”).

Comunque, per pervenire all'obiettivo “netto”, il Paragrafo 3.3., del Dm. Mef n. 52518/15, precisa che rilevano i valori degli accantonamenti annuali del “Fede” stanziati nella “Missione 20, Programma 02, Titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 11 del Dlgs. n. 118/11”.

Quindi, per i Comuni indicati al punto 1) il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno assume differente valore se lo stanziamento relativo al “Fede” subisce variazioni in corso d'anno. Tale evenienza comporta, per le Civiche Amministrazioni in parola, l'obbligo di aggiornare il Modello d'individuazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, che tutti gli Enti sono tenuti a trasmettere mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto Mef deputato a definire il Modello medesimo (nel 2015, la scadenza “*de qua*” è spirata lo scorso 24 agosto, tenuto presente che il relativo Dm. Mef n. 52518/15 è stato pubblicato in G.U. il 10 luglio 2015).

Per i Comuni interessati dalla citata intesa, gli obiettivi “lordi” assegnati hanno carattere definitivo.

Seconda fase

Per le Civiche Amministrazioni elencate nella Tabella 1, allegata al DL n. 78/15 menzionato, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase che precede è diminuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Decreto, in funzione degli spazi finanziari che vengono attribuiti (a seguito di apposita richiesta) per il sostenimento delle spese concernenti le seguenti fattispecie:

- a) spese afferenti eventi calamitosi per i quali è stato deliberato e risulta vigente al 20 giugno 2015 lo Stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, della Legge n. 225/92, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, con specifico riferimento alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
- c) spese concernenti l'esercizio delle funzioni di Ente capofila;

d) spese dovute per Sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (Cfr. Paragrafo 3.2 del Dm. Mef n. 52518/15).

Terza fase

Una volta determinato il saldo obiettivo secondo le Fasi 1 e 2, occorre considerare le possibili variazioni che allo stesso possono derivare dall'applicazione delle norme concernenti i c.d. "Patti di solidarietà" fra Enti territoriali.

Di seguito si riporta una Tavola sinottica relativa ai "Patti di solidarietà":

Tipo di Patto di solidarietà	Note	Disciplina
"Patto regionale" (include sia la flessibilità verticale che orizzontale)	È appena il caso di specificare che l'art. 1, comma 479, della Legge n. 190/14 ha disapplicato la disciplina relativa al "Patto regionale verticale" e al "Patto regionale orizzontale", che è rinvenibile nell'art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 220/10. Tale disciplina rimane però vigente limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Art. 1, commi da 479 a 483, della Legge n. 190/14
"Patto regionale incentivato"		Art. 1, commi da 484 a 488, della Legge n. 190/14
"Patto orizzontale nazionale"	Posto che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'anno di riferimento devono essere utilizzati solamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale; al Rappresentante legale, al Responsabile del Servizio "Finanziario" e all'Organo di revisione economico-finanziario è affidato il compito di attestare - per il tramite della certificazione ex art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 - che i maggiori spazi finanziari di cui sopra sono stati utilizzati per pagare i citati residui.	Art. 4-ter, comma 6, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12

Quarta fase

In quest'ultima fase, gli obiettivi del Patto di stabilità interno calcolati secondo le fasi precedenti possono subire variazioni per effetto dell'applicazione, sia dell'art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, sia dell'art. 31, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 183/11.

Determinazione del saldo finanziario di competenza mista

Il saldo finanziario (tra entrate finali e spese finali) determinato in termini di competenza mista - quale parametro di riferimento per verificare il rispetto dell'obiettivo annuale da parte delle Province, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni soggetti al Patto di stabilità interno - "... è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo" (art. 31, comma 3, della Legge n. 183/11). Affinché il Patto di stabilità interno possa dirsi rispettato, nell'anno di riferimento deve verificarsi la seguente condizione: la differenza tra saldo finanziario di competenza mista e il saldo obiettivo deve essere positiva o uguale a zero.

L'art. 1, comma 490, della Legge n. 190/14, nel modificare il comma 3, del citato art. 31, ha previsto che nel calcolo del ridotto saldo di competenza mista rilevano (come poste contabili peggiorative dello stesso) anche "... gli stanziamenti di competenza [di parte corrente] del 'Fede' ...".

Sulla determinazione del saldo finanziario di competenza mista, occorre altresì precisare che il valore dell'accantonamento al "Fede" che si considera nel calcolo del predetto saldo (in aumento delle spese correnti, anche se tale accantonamento non determina impegni di spesa) è il seguente:

- il valore aggiornato all'ultima variazione di bilancio intervenuta, così come riportato nel bilancio armonizzato alla Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)¹.

Andando nel dettaglio, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di

¹ Di questo devono tener conto anche gli Enti che nel 2015 utilizzano il bilancio di cui al Dpr. n. 194/96 con funzione autorizzatoria.

competenza mista è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalle seguenti differenze (con riferimento al bilancio di cui al Dpr. n. 194/96):

- differenza tra l'ammontare degli Accertamenti (Titoli I, II e III dell'Entrata) [a cui occorre aggiungere "... *l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente* iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente' iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)] e l'ammontare degli Impegni (Titolo I della Spesa) [a cui occorre aggiungere l'importo dell'Accantonamento al "Fede" di cui sopra];
- differenza tra incassi (Titolo IV dell'Entrata, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti) e pagamenti (Titolo II della spesa, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Orbene, da quanto sopra viene in evidenza che gli accertamenti di parte corrente devono essere adeguati all'utilizzo del "Fondo pluriennale vincolato di parte corrente".

Il Paragrafo 2, del Dm. Mef n. 52518/15, specifica che fra le poste contabili rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di competenza mista non rileva l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, così come il fondo (o deficit di cassa). Mentre il Dm. Mef n. 52505/15, al Paragrafo B.1 (e suoi sotto paragrafi) enuclea le tipologie di entrate e di spese che, "... *al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi di cassa a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa ...*", sono state escluse per via legislativa dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Detto questo, val quanto precisare che:

- il "Fondo pluriennale di parte corrente" da considerare nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista è quello "... *determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno*" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

Bilancio di previsione 2015

È necessario evidenziare che gli Enti "pattizzati" devono approvare il bilancio di previsione "*iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno*" (comma 18, del citato art. 31).

PATTO DI STABILITA' VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2016

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2016 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento nell'art. 31, della Legge n. 183/11, come modificato ed integrato dalla Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati

nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/10.

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il bilancio di previsione degli Enti Locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo" in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82, del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016/2018 rispettano i vincoli di finanza pubblica relativi al Patto di stabilità interno, come evidenziato nel Prospetto redatto dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente ed allegato al bilancio di previsione.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2016 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un Organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*"Legge di stabilità 2014"*), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 21 del 4 aprile 2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del D.L. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- dall'Imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A, al D.L. n. 4/15, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola, determinata con le ordinarie regole previste dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/11, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. Qualora il Comune sia considerato come parzialmente delimitato, la detrazione spetta solamente per la parte del territorio individuata ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/01;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui al sopra citato elenco Istat;
- le esenzioni per i terreni agricoli si applicano anche qualora essi vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap di cui all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata sulla base delle previsioni degli anni precedenti, considerato l'obbligo di invarianza delle aliquote per l'anno 2016 e le intenzioni del Comune di non procedere al loro aumento per gli anni 2017 e 2018, e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta in linea con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente, in quanto il maggior importo inserito a preventivo è esclusivamente derivante dalla diminuzione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, che lascia nella disponibilità del Comune una maggiore quota del gettito IMU incassato.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14).

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata tenendo conto dell'abolizione dell'imposta su tutte le abitazioni principali a decorrere dall'anno 2016, quindi con una riduzione rispetto agli esercizi precedenti legata alla presenza nel territorio comunale di una forte prevalenza di questa tipologia di abitazioni..

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- o ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (*"Legge di stabilità 2014"*), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- o in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- o per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- o si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- o sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- o il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del *"chi inquina paga"*);
- o la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- o a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- o nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- o sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- o con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL. 47/14).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata sulla base degli stanziamenti degli anni precedenti
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef *"utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività"*, opzione scelta dall'Amministrazione Comunale in questione
- considerato che per l'anno fiscale 2016 le aliquote non possono essere modificate
- considerato che la previsione iscritta in bilancio è in linea con gli importi stanziati nei precedenti esercizi

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	60.000,00	65.000,00	85.000,00

"Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto "Fondo" per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che,

corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del DL n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti crariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del DL n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il DL n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, croghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fisc" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2016, e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi: trasferimenti anni precedenti e comunicazioni del Ministero dell'Interno
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali, tenuto conto:
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11):
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2016.
- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2016, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 48 del 06/04/2016 avente per oggetto: Ricognizione delle tariffe dei servizi comunali e delle contribuzioni alle famiglie per l'anno 2016;

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica "*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che non è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2015 si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2016 si prevede di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2016 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- ☐ gli interessi attivi sono calcolati sulle giacenze di tesoreria

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2016:

- possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Società ACSEL S.p.a.

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03 avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della Legge n. 80/03", come integrate dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04;

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato Dl. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; in proposito occorrerà anche attestare se tali società hanno provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti dal Cc. (artt. 2446 e 2447, del Cc.).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06).
- tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 06/04/2016 di non procedere ad alcun tipo di assunzione nel corso del triennio 2016_2018, e che non vi saranno cessazioni nel corso del medesimo triennio

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 06/04/2016:

anno 2016

- attivazione di altre forme di lavoro flessibile : conferimento incarico a scavalco per 150 ore a dipendente di Categoria B del Comune di Vaie presso il Servizio Tecnico-Manutentivo nel periodo Maggio/Novembre 2016 ed erogazione di vouchers per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, da assegnare sulla base di graduatoria formulata secondo i criteri previsti dal relativo avviso;

anno 2017

- nessuna attivazione;

anno 2018

- nessuna attivazione;

ed in proposito l'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- ha tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);
 - agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
- non ha applicato la disposizione di favore dettata dall'art. 11, comma 4-quater, del D.L. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del D.lgs. n. 165/01.
- l'Ente non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis del D.lgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del D.lgs. n. 165/01;
- non tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.L. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016;
- non tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.L. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazione)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale								
Segretario comunale								
dirigenti a tempo indeterminato								
dirigenti a tempo determinato								
personale a tempo indeterminato	21	18	18	18	18	18	18	18
personale a tempo determinato								
Totale dipendenti	21	18	18	18	18	18	18	18
Popolazione al 31 dicembre	4670		4670		4670		4670	4670
costo del personale pro-capite			153,71	153,71	142,75	142,75	142,75	142,75
incidenza sulle spese correnti			21,32%	21,32%	21,56%	21,56%	21,55%	21,55%

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l’anno 2016, con atto del 28/12/2015;
- che le risorse del Fondo per l’anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, sono legate all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l’attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- non ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2016-2017-2018
- non ha programmato progressioni verticali negli anni 2016-2017-2018

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione dà atto che:

- l’Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07) approvato dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 37 del 23/06/2015;
- l’Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l’attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell’Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 39 del 20/04/2011, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/07;
- l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, in materia di presupposti per l’affidamento di incarichi esterni;
- l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 (“*Legge di stabilità 2013*”), in merito all’obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall’art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall’art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. “*Legge Madia*”)], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economiche di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;

- dall'art. 1, commi 1 e 7, del DL n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del DL 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06;

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepa"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 8, del DL n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- l'Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011; la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00 (si ricorda che il limite del 3/12 previsto dal citato art. 222 del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195 del Tuel) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 1.000,00
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "split payment" e "reverse charge", ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "split payment";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "reverse charge" e su "split payment".

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- non ha previsto oneri straordinari;

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 19.030,00 a titolo di "Fondo di riserva" pari al 0,6 % del totale delle spese

correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "Fondo di riserva" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08);

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 2.200,00 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2015	Rendiconto/Assestat o 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Investimenti			2.200,00		
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					
Altro (specificare)					

Contributo per "permesso di costruire"

A partire dall'esercizio 2016 non è più possibile utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr. n. 380/01, per finanziare la spesa corrente.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto che il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2016/2018 non è stato redatto in quanto tutti gli interventi risultano inferiori ai € 100.000.

➤ Part. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "*per conto terzi e partite di giro*" non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo di gestione
 - ☐ della valutazione della dirigenza
 - ☐ della valutazione e del controllo strategico
 - ☐ del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,;
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente ha provveduto:
 - ☐ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - ☐ a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

il Revisore Unico

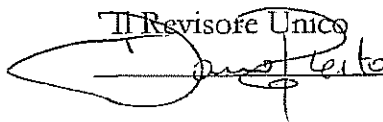
nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il Revisore Unico


Condove, 22 aprile 2016

